



Registrato alla Corte dei Conti	
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO	
L'AQUILA	
Addi	17 MAG. 2012
Reg. N.	4
Poglio N.	116
Preventivo L. 20/94	
IL MAGISTRATO ISTRUTTORE	

Il Commissario Delegato per la Ricostruzione Presidente della Regione Abruzzo

Decreto n. 108

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009, pubblicato sulla G.U. n. 87 del 7 aprile 2009, recante ad oggetto *“Dichiarazione dello stato d'emergenza in ordine agli eccezionali eventi sismici che hanno interessato la provincia di L'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009”*;

VISTO il decreto legge 28 aprile 2009 n. 39, convertito con modificazioni con la legge giugno 2009, n. 77;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 dicembre 2010 recante la proroga dello stato di emergenza in ordine ai medesimi eventi sismici;

VISTO l'art. 1 del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26 e l'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 dicembre 2009, n. 3833, con cui si dispone che il Presidente della regione Abruzzo, già Commissario delegato per le attività di cui all'art. 4, comma 2 del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009 n. 77, assume le funzioni di Commissario delegato per la ricostruzione dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, a decorrere dal 1° febbraio 2010 e per l'intera durata dello stato di emergenza, operando con i poteri e le deroghe di cui alle ordinanze del Presidente del Consiglio adottate per superare il contesto emergenziale;

VISTE le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3753 del 6 aprile 2009, n. 3754 del 9 aprile 2009, n. 3755 del 15 aprile 2009, n. 3757 del 21 aprile 2009, n. 3758 del 28 aprile 2009, n. 3760 del 30 aprile 2009, n. 3761 del 1° maggio 2009, n. 3763 del 4 maggio 2009, n. 3766 dell'8 maggio 2009, n. 3767 del 13 maggio 2009, n. 3769 del 15 maggio 2009, n. 3772 del 19 maggio 2009 e n. 3778, n. 3779 e 3780 del 6 giugno 2009, n. 3781 e 3782 del 17 giugno 2009, n. 3784 del 25 giugno 2009, n. 3789 del 9 luglio 2009, n. 3790 del 9 luglio 2009, n. 3797 del 30 luglio 2009, n. 3799 del 6 agosto 2009, n. 3803 del 15 agosto 2009, n. 3805 del 3 settembre 2009, n. 3806 del 14 settembre 2009, n. 3808 del 15 settembre 2009, n. 3810 del 21 settembre 2009, n. 3811 del 22 settembre 2009, n. 3813 del 29 settembre 2009, n. 3814 del 2 ottobre 2009, n. 3817 del 16 ottobre 2009, n. 3820 del 12 novembre 2009, n. 3822 del 25 novembre 2009, n. 3827 del 27 novembre 2009, 3832 del 22 dicembre 2009, 3833 del 22 dicembre 2009, 3837 del 30 dicembre 2009, 3843 del 19 gennaio 2010, n. 3845 del 29 gennaio 2010, n. 3857 del 10 marzo 2010 e n. 3870 del 21 aprile 2010, n. 3877 del 12 maggio 2010, n. 3881 dell'11 giugno 2010, n. 3883 del 18 giugno 2010, n. 3889 del 16 luglio 2010, n. 3892 del 13 agosto 2010, n. 3893 del 13 agosto 2010, n. 3896 del 7 settembre 2010, n. 3898 del 17 settembre 2010, n. 3917 del 30 dicembre 2010, n. 3945 del 13 giugno 2011, n. 3978 dell'8 novembre 2011, n. 3996 del 17 gennaio 2012 e la n. 4013 del 23 marzo 2012;

VISTO il co. 1 dell'art. 1 dell' Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3790 del 9 luglio 2009: *“Allo scopo di consentire l'avvio delle operazioni di riparazione o ricostruzione in favore delle popolazioni le cui unità immobiliari ubicate nei territori dei comuni individuati ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 39/2009, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, hanno riportato danni tali da renderle inagibili o distrutte (con esito di tipo E), è riconosciuto un contributo diretto per la copertura degli oneri relativi alla riparazione con miglioramento sismico di edifici danneggiati o per la ricostruzione di edifici distrutti, in coerenza con gli indirizzi adottati dal Commissario delegato, dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, ovvero per l'acquisto di una nuova abitazione equivalente all'abitazione principale distrutta tenuto conto dell'adeguamento igienico sanitario e della massima riduzione del rischio sismico (..)”*;

VISTI in particolare l'art. 3, comma 1, dell'OPCM n. 3945/11 e l'art. 6, comma 1, dell'OPCM 4013/2012;

VISTO in particolare l'art. 7 dell'OPCM 4013/2012;

VISTO in particolare l'art. 8 dell'OPCM 4013/2012;

CONSIDERATO che, per la scelta dei progettisti, occorre definire i criteri la cui sussistenza garantisca gli adeguati livelli di affidabilità e professionalità di cui all'art. 7, comma 3, dell'OPCM 4013/2012;

DECRETA

Art. 1

(attuazione art. 6, comma 1, dell'OPCM 4013/2012)

1. Il comune verifica che la data indicata nella comunicazione di cui all'art. 3, comma 1, dell'OPCM n. 3945 del 13 giugno 2011 rispetti i termini di cui all'art. 6, comma 1, dell'OPCM n. 4013 del 23 marzo 2012.
2. Il mancato rispetto dei termini richiamati al comma 1 comporta la decurtazione del contributo in misura pari al 0,5% per ogni mese di ritardo, fino ad un massimo del 5%.

Art. 2

(attuazione art. 7, comma 3, dell'OPCM 4013/2012)

1. I livelli di affidabilità e professionalità dei progettisti si ritengono adeguati ai sensi dell'art. 7, comma 3, dell'OPCM 4013/2012 qualora ricorrano le seguenti condizioni:
 - a) trasparenza in merito all'attività professionale svolta nell'ambito della ricostruzione post sisma 2009 nella regione Abruzzo, comprovata mediante la iscrizione nella sezione appositamente istituita nel sito del Commissario delegato per la Ricostruzione, dove sono indicati il numero e la tipologia degli incarichi professionali assunti;
 - b) esperienza almeno biennale maturata nell'ambito di attività di ricostruzione e riparazione di immobili, attestata nel proprio curriculum vitae da pubblicarsi nella sezione di cui al punto a).

Art. 3
(Approvazione avviso pubblico di cui all'art. 8 dell'OPCM 4013/2012)

1. Il presente decreto recepisce e approva l'allegato avviso pubblico per la formazione di un elenco di operatori economici per gli interventi su immobili privati danneggiati dagli eventi sismici del 6 aprile 2009, che costituisce parte integrante del presente decreto ed reperibile sul sito ufficiale del Commissario Delegato per la Ricostruzione.

Art. 4
(Provvisoria efficacia)

1. Al fine di consentire l'immediata attuazione degli articoli 6, comma 1, 7, comma 3, e 8 dell'OPCM 4013/2012 e di garantire la continuità dell'attività di ricostruzione post sisma 2009, le disposizioni contenute nel presente decreto sono provvisoriamente efficaci ai sensi dell'art. 2, comma 2-septies, del D.L. 225/2010.

Le disposizioni del presente decreto sono sottoposte al controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti ai sensi dell'art. 2, commi 2-sexies e 2-septies, del D.L. 225/2010 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 10/2011.

Il presente decreto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo e nel sito internet ufficiale del Commissario Delegato per la Ricostruzione www.commissarioperlaricostruzione.it.

Le disposizioni del presente decreto hanno decorrenza dalla data di pubblicazione nel sito internet ufficiale del Commissario Delegato per la Ricostruzione www.commissarioperlaricostruzione.it

L'AQUILA 18 APR. 2012

Il Commissario Delegato per la Ricostruzione
Presidente della Regione Abruzzo
(Dott. Giovanni Chibdi)

Ministero dell'Economia e delle Finanze
Dipartimento di Ragioneria Generale dello Stato
Ragioneria Territoriale dello Stato L'Aquila
Visto n. 206... ex articolo 5, comma 2, D.lgs. n. 123/2011

L'Aquila 02.05.2012
IL DIRETTORE

IL DIRETTORE
Dn Salvatore GRASIO



Il Commissario Delegato per la Ricostruzione Presidente della Regione Abruzzo

LINEE GUIDA PER LA COSTITUZIONE DI ELENCHI DI FORNITORI E PRESTATORI DI SERVIZI NON SOGGETTI A RISCHIO DI INQUINAMENTO MAFIOSO

PREMESSA

L'art. 16, comma 5, del decreto legge 28 aprile 2009 n. 39 ("Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile") convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, prevede, tra l'altro, la costituzione, presso il prefetto territorialmente competente, di elenchi di fornitori e prestatori di servizi non soggetti a rischio di inquinamento mafioso, cui possono rivolgersi gli esecutori dei lavori connessi alla ricostruzione nella regione Abruzzo. Ai fini della costituzione di tali elenchi, è previsto che venga adottato un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri dell'interno, della giustizia, delle infrastrutture e trasporti, dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze.

Il medesimo articolo, al comma 4, stabilisce che i controlli antimafia sui contratti pubblici e sui successivi subappalti e subcontratti aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture sono effettuati con l'osservanza delle linee guida indicate dal Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere.

Tali previsioni hanno ricevuto attuazione in via sperimentale con le Linee Guida adottate dal Comitato di Coordinamento per l'Alta Sorveglianza Grandi Opere e pubblicate sulla GURI del 12 agosto 2010 e in via definitiva con il DPCM del 18 ottobre 2011.

Il sistema delineato dai citati provvedimenti riguarda imprese operanti in alcuni settori economici tipicamente connessi all'esecuzione di appalti pubblici di lavoro; esso inoltre si fonda unicamente sulla verifica dell'assenza di controindicazioni sul piano delle infiltrazioni mafiose.

Per quanto concerne più specificamente la ricostruzione privata il citato Comitato di Coordinamento ha impartito con le Linee Guida del 31 dicembre 2010, indirizzi sulle procedure di tracciamento del flusso dei contributi pubblici concessi, nonché per il contrasto all'ingerenze della criminalità organizzata.

Al fine di semplificare l'attività di ricostruzione da parte di soggetti privati e di assicurare, nel contempo, adeguate e tempestive misure di controllo, si ravvisa l'opportunità di ampliare il prefigurato sistema di

monitoraggio degli operatori economici, contemplato dal citato articolo 16, comma 5, del d.l. n. 39/2009, con riguardo alle attività di esecuzione dei lavori da parte di soggetti privati.

Tale anticipazione è, peraltro, di fatto attuata in esecuzione delle disposizioni emanate con le linee guida adottate dal Comitato di Coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere con decreto pubblicato sulla G.U. n.156 dell'8 luglio 2009 e, in seconda edizione, con decreto pubblicato sulla G.U. del 12 ottobre 2010, nonché confermata con il D.P.C.M. del 18 ottobre 2011.

Al fine di garantire la massima trasparenza e tracciabilità nell'attività della ricostruzione, nonché di favorire una partecipazione adeguata degli operatori economici interessati all'esecuzione degli interventi, scongiurando la inopportuna e ingiustificata concentrazione delle commesse private su un numero limitato di imprese, derivandone criticità sui profili di concorrenza ed economicità, sui tempi di esecuzione e sui subappalti, il Commissario delegato ha ravvisato l'opportunità di attivare un'iniziativa mirata a raccogliere l'interesse degli operatori economici ad eseguire interventi di riparazione e ricostruzione, procedendo ad una loro preventiva verifica dei requisiti. Qualora la risposta sarà adeguata in modo da individuare un congruo numero di operatori economici interessati e qualificati, il Commissario delegato per la ricostruzione pubblicherà l'elenco sul proprio sito web, in modo che i cittadini possano selezionare consapevolmente la ditta cui affidare i lavori.



AVVISO

AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI OPERATORI ECONOMICI PER GLI INTERVENTI SU IMMOBILI PRIVATI DANNEGGIATI DAGLI EVENTI SISMICI NELLA REGIONE ABRUZZO DEL 6 APRILE 2009 (art. 8 O.P.C.M. 23.3.2012 n.4013).

ART. I - ELENCO DEGLI OPERATORI ECONOMICI DISPONIBILI ALL'ESECUZIONE DEI LAVORI

1. Il Commissario delegato per la ricostruzione, Presidente della regione Abruzzo, intende pubblicare sul proprio sito web l'elenco di un congruo numero di operatori economici disponibili e qualificati per la realizzazione degli interventi sulle strutture, parti comuni ed impianti funzionali finalizzati alla piena agibilità ed abitabilità dell'edificio o dell'aggregato, ammessi a contributo ai sensi delle Ordinanze del Presidente del Consiglio 6 giugno 2009, n. 3778, 6 giugno 2009, n. 3779, 9 luglio 2009, n. 3790 e 3 settembre 2009, n. 3805 del 3 settembre 2009 e n. 3820 del 18 novembre 2009 e s.m.i., n. 3978 dell'8 novembre 2011 e n. 3996 del 17 gennaio 2012;
2. Per essere inseriti nell'elenco pubblicato, gli operatori economici devono essere in possesso dei requisiti d'ordine generale di cui all'articolo 38, comma 1, dei requisiti di idoneità professionale di cui all'articolo 39 e dei requisiti di qualificazione per eseguire lavori pubblici, di cui all'articolo 40 del Codice dei contratti. Ai fini dell'iscrizione gli operatori economici, inoltre, sono sottoposti alle verifiche previste dalla vigente legislazione antimafia secondo le modalità stabilite dal DPCM 18 ottobre 2011.
3. L'Elenco ha carattere aperto, previa attestazione dei requisiti di iscrizione e validità indefinita in quanto commisurata alle esigenze della ricostruzione.
4. L'iscrizione è facoltativa ed avviene su base volontaria.
5. Agli operatori economici non iscritti nell'elenco non è precluso l'affidamento dei lavori di riparazione e ricostruzione.

ART. II - UTILIZZO DELL'ELENCO

1. L'Elenco è utilizzato da committenti privati per l'affidamento dei lavori ai sensi dell'art. 3 ter del decreto legge 5 agosto 2010, n. 125, coordinato con la legge di conversione 1° ottobre 2010, n. 163.
2. L'iscrizione costituisce, per gli operatori economici che eseguono la riparazione e ricostruzione, una presunzione di assenza di rischio di inquinamento mafioso e d'idoneità con riferimento al possesso dei requisiti di ordine generale e speciale.
3. L'elenco ha carattere meramente informativo e non impegna in alcun modo l'Amministrazione, che si riserva le necessarie verifiche;

4. L'iscrizione non preclude ai committenti la facoltà di richiedere requisiti di partecipazione ulteriori, ove tale facoltà sia contemplata dalle norme vigenti, e l'obbligo di verificarne il possesso.

ART. III - CATEGORIE E CLASSIFICHE D'ISCRIZIONE PER GLI INTERVENTI DA REALIZZARE

1. L'Elenco è unico, suddiviso in sezioni corrispondenti alle seguenti categorie di opere di cui all'allegato A del d.P.R. 5.10.2010 n. 207:

Tabella sintetica delle categorie

CATEGORIE GENERALI	
OG 1	Edifici civili e industriali
OG 2	Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela
OG 11	Impianti tecnologici
CATEGORIE SPECIALIZZATE	
OS 3	Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie
OS 20-B	Indagini geognostiche
OS 23	Demolizione di opere
OS 28	Impianti termici e di condizionamento
OS 30	Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi

2. Le classifiche sono stabilite secondo i livelli di importo di cui all'art. 61, commi 4 e 5 del citato DPR 207 del 2010.
3. Non è preclusa la possibilità per gli operatori economici di rappresentare i requisiti tecnici ed economici per le altre categorie di opere di cui all'allegato A del d.P.R. 5.10.2010 n. 207.

ART. IV - SOGGETTI AMMESSI

1. Possono avanzare istanza di iscrizione i soggetti di cui all'art. 34, comma 1, lett. a) b) c) e) f) f bis) del Codice dei contratti in possesso dei requisiti prescritti nel presente avviso.

ART. V – INVIO E CONTENUTO DELLE ISTANZE D'ISCRIZIONE

1. Le istanze di iscrizione sono presentate al Commissario delegato per la ricostruzione, Presidente della regione Abruzzo, mediante spedizione a mezzo di servizio postale, agenzia di recapito autorizzata, oppure mediante consegna a mano alla Segreteria del Commissario delegato per la ricostruzione, Presidente della regione Abruzzo, via Leonardo da Vinci n. 6 (palazzo Silone) – 6° piano. Del giorno e ora di arrivo del plico, nel caso di recapito a mano, fa fede la ricevuta/timbro di protocollazione.

2. Il plico reca all'esterno, oltre ai riferimenti dell'istante, la dicitura:

**"ISTANZA DI ISCRIZIONE ALL'ELENCO DI OPERATORI ECONOMICI
ADEGUATAMENTE QUALIFICATI PER LA RICOSTRUZIONE IN ABRUZZO".**

3. Il plico, a pena di rigetto dell'istanza, contiene la richiesta di iscrizione, corredata dalla dimostrazione del possesso dei requisiti richiesti dal presente avviso, tramite dichiarazioni sostitutive di certificazioni di cui all'art. 46 d.P.R. n. 445/2000:

- indicazione della sezione dell'Elenco per la quale si richiede l'iscrizione;
- indicazione dei riferimenti dell'Impresa e precisamente: sede legale, numero di telefono, di telefax, codice fiscale e, ove in possesso, indirizzo e-mail, partita IVA, matricola aziende e sede competente INPS, codice azienda e PAT INAIL, codice della Cassa edile ove ha sede l'impresa, CCNL applicato e numero di lavoratori;
- iscrizione dell'impresa presso la competente Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, ovvero presso i registri professionali dello Stato di provenienza, con l'indicazione della specifica attività di impresa, del numero e della data di iscrizione, dei nominativi dei direttori tecnici, del titolare o dei legali rappresentanti o persone delegate a rappresentare ed impegnare legalmente l'impresa, di tutti i soci per le società in nome collettivo, dei soci accomandatari nel caso di società in accomandita semplice, nonché di tutti i soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione dell'avviso; - regolarità contributiva di cui all'art.2 del D.L. 25.9.2002 n.210, convertito dalla L. 22.11.2002 n.266 in corso di validità. Assenza di procedimenti di fallimento, di liquidazione coatta o di concordato preventivo;
- iscrizioni nel casellario giudiziale e indicazione dei carichi pendenti, anche dei direttori tecnici, di tutti gli altri soci nel caso di società in nome collettivo, degli altri soci accomandatari nel caso di società in accomandita semplice, di tutti gli altri amministratori muniti dei poteri di rappresentanza negli altri casi, nonché dei soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di presentazione dell'istanza;
- Insussistenza di cause di esclusione per la partecipazione alle procedure di affidamento dei contratti pubblici di cui all'art. 38, lett. a),b),c), d), e) f) g), h), i), m) e m-bis) m-ter) m-quater) del Codice dei contratti; il rappresentante legale e tutti gli altri dichiaranti dovranno, altresì, indicare le eventuali condanne per le quali abbiano beneficiato della non menzione, pena la non iscrizione;
- con riferimento al requisito di cui all'art. 38, comma 1 - lett. l) del Codice: essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 e s.m.i.; - *ovvero* - non essere soggetto agli obblighi di assunzioni obbligatorie previste dall'art.3 della legge 12 marzo 1999, n. 68 in quanto occupa meno di 15 dipendenti, ovvero, pur occupando da 15 a 35 dipendenti, come risultante dai relativi registri, non ha effettuato nuove assunzioni;
- di essere in possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale, ai sensi dell'art. 26 comma 1 -lett.a 2) e dell'allegato XVII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.;

4. Documentazione relativa alla qualificazione per eseguire lavori pubblici:

- attestazione di qualificazione di cui all'art. 3 del d.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34 in corso di validità, rilasciata da una Società Organismo di attestazione autorizzata, in fotocopia autenticata mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà che attesti la conformità dell'atto all'originale, ai sensi dell'art. 19 del d.P.R. n. 445/2000, che può essere apposta in calce alla copia stessa a norma del successivo art. 19-bis del d.P.R. n. 445/2000; la predetta dichiarazione sostitutiva deve essere sottoscritta dal legale rappresentante e presentata unitamente a copia fotostatica leggibile e nitida non autenticata di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.

- per l'iscrizione nell'elenco ai fini dell'esecuzione di contratti di importo pari o inferiore a €150.000, l'istante deve dimostrare, con riferimento alla tipologia dei lavori e all'importo massimo per il quale intende partecipare, il possesso dei seguenti requisiti di ordine tecnico-organizzativo previsti dall'art. 28 del d.P.R. n. 34/2000, determinati e documentati secondo quanto previsto dal Titolo III del medesimo d.P.R.:

- a. l'importo dei lavori eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di presentazione dell'istanza;
- b. il costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15% dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di presentazione dell'istanza; nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l'importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, l'importo dei lavori è figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta; l'importo dei lavori così figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui alla lettera a);
- c. attrezzatura tecnica disponibile.

- Ai fini dell'esecuzione di contratti aventi ad oggetto lavori relativi a beni immobili soggetti alle disposizioni in materia di tutela dei beni culturali e ambientali, gli istanti devono aver realizzato nel quinquennio antecedente la data di presentazione dell'istanza lavori nello specifico settore cui si riferiscono gli interventi, individuato in base alla tipologia dell'opera oggetto dell'appalto, e presentare l'attestato di buon esito degli stessi rilasciato dalle autorità preposte alla tutela dei beni cui si riferiscono i lavori eseguiti.

5. Si precisa che l'istante dovrà espressamente dichiarare:

- che le dichiarazioni sostitutive vengono rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000, con la consapevolezza che nel caso di dichiarazioni mendaci, falsità in atti ed uso di atti falsi, si incorre nelle pene stabilite dal Codice Penale e dalle leggi speciali in materia, secondo quanto prescritto dall'art.76 del suddetto d.P.R.;

- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 ("Codice in materia di protezione di dati personali"), che i dati personali raccolti sono trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale le dichiarazioni vengono rese. l'impegno formale di comunicare ogni variazione inerente le dichiarazioni rese ed i dati e requisiti comunicati, pena la non iscrizione nell'Elenco;

- l'impegno, in relazione ai contratti da eseguire a redigere e a gestire il piano di controllo coordinato del cantiere e sub-cantiere, mediante costituzione di un data-base, della cui gestione è responsabile l'impresa affidataria principale, che all'uopo individua un proprio referente di cantiere, in cui è inserito, con cadenza settimanale, il piano delle informazioni (anche detto Settimanale di cantiere) relative: i) alle ditte che intervengono sul cantiere, a qualunque titolo risultino coinvolte; ii) ai mezzi impiegati, indicandone gli estremi identificativi; iii) al personale delle ditte la cui presenza è prevista in cantiere nell'arco di validità temporale del piano, con relativa indicazione nominativa (peraltro, dovrà essere prevista l'obbligatorietà della dotazione e utilizzazione di cartellini individuali di riconoscimento; iv) alle persone, che per motivi diversi da quelli indicati al punto precedente, risultino comunque autorizzate all'accesso in cantiere.
- L'impegno, a tutela della sicurezza nella fase di esecuzione contrattuale, a denunciare alle autorità preposte, tentativi di estorsione, con qualunque forma e modalità essi siano stati perpetrati².

ART. VI - ISTRUTTORIA DELLE ISTANZE PERVENUTE

1. La regolarità delle istanze di iscrizione pervenute, ai fini della pubblicazione sul sito web, è valutata dal Commissario delegato per la ricostruzione.
2. Le verifiche antimafia sono effettuate dal Prefetto dell'Aquila; possono costituire causa di rigetto dell'istanza anche il contenuto di eventuali informazioni supplementari atipiche.
3. Il Commissario delegato per la ricostruzione esegue verifiche dei requisiti d'ordine generale e speciale sulle istanze presentate.

ART. VII - ESITO DELL'ISTRUTTORIA DI VALUTAZIONE DELLE ISTANZE PERVENUTE

1. A seguito di valutazione positiva dell'istanza, gli operatori sono iscritti nell'Elenco, in ordine cronologico secondo la data di protocollazione dell'istanza di iscrizione o, a parità di data, del numero di protocollazione.
2. In caso di accoglimento dell'istanza di iscrizione, si dà comunicazione del numero di protocollo con il quale l'istanza è stata acquisita, della data di inserimento e del numero progressivo di iscrizione dell'operatore economico nell'Elenco.
3. In caso di mancato accoglimento dell'istanza, si dà comunicazione della motivazione; l'esito negativo dell'istruttoria non preclude la riproposizione dell'istanza di iscrizione.
4. Costituiscono cause di rigetto dell'istanza di iscrizione o di re-iscrizione:
 - a) il mancato rispetto delle disposizioni contenute nel presente avviso;

² Resta confermato (cfr. linee-guida Comitato Alta Sorveglianza Grandi Opere (CASGO) dell'8 luglio 2009, pag.52) che l'informazione circa gli episodi di carattere estorsivo va indirizzata in ogni caso alla Prefettura dell'Aquila, per le stesse finalità di accentramento dei flussi informativi che si sono illustrate.

- b) la mancanza o l'incompletezza delle dichiarazioni e/o degli allegati richiesti da rendere congiuntamente alla istanza di iscrizione, ferma restando la facoltà dei soggetti preposti alla tenuta dell'Elenco di invitare gli istanti a chiarire o completare la documentazione presentata;
- c) la carenza dei requisiti richiesti per l'iscrizione.

ART. VIII - VERIFICHE PERIODICHE

1. Il Commissario delegato per la ricostruzione, con la collaborazione della Prefettura, verifica periodicamente il permanere dei requisiti necessari per l'iscrizione all'Elenco.
2. La verifica di cui al comma 1 è in ogni caso effettuata con cadenza almeno semestrale.

ART. IX - CANCELLAZIONE DALL'ELENCO

1. La cancellazione dall'Elenco è disposta a domanda dell'interessato ovvero d'ufficio nei seguenti casi:
 - a) sopravvenuta carenza di uno dei requisiti richiesti;
 - b) mancata dimostrazione ovvero accertata carenza dei requisiti generali e speciali in occasione delle operazioni di verifica;
 - c) accertata grave negligenza o malafede o inadempienza, anche parziale, nell'esecuzione dei contratti o per errore grave nell'esercizio dell'attività professionale;
 - d) mancata comunicazione di variazioni sostanziali riguardanti i dati comunicati o i requisiti richiesti per l'iscrizione;
 - e) mancato rispetto degli impegni assunti in sede di iscrizione di cui all'art. V;
2. La cancellazione viene comunicata con provvedimento motivato, mediante raccomandata A/R; l'operatore economico ha facoltà di presentare eventuali controdeduzioni entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione.

ART. X - TRATTAMENTO DEI DATI

1. La presentazione dell'istanza implica il consenso al trattamento dei dati forniti dagli operatori economici, che sono raccolti e conservati presso il Commissario delegato per la ricostruzione, per le finalità inerenti il procedimento di iscrizione nell'Elenco e dei successivi controlli.
2. Fermo restando che il trattamento dei dati personali (registrazione, organizzazione e conservazione) è svolto con strumenti informatici e/o cartacei idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi, l'Elenco dei soggetti ammessi è reso pubblico, mediante pubblicazione sul sito web del Commissario delegato per la ricostruzione.

ART. XIII – PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO

Il presente avviso è pubblicato sul sito web del Commissario delegato per la ricostruzione, Presidente della regione Abruzzo.

